

## Come recuperare l'Iva pagati su crediti non incassati

In quali casi è possibile il recupero dell'Iva sui crediti non incassati?

Un'importante novità è stata apportata dalla Legge di Stabilità 2016, in materia di note di variazione IVA, che rappresenta un'attesa boccata d'ossigeno per migliaia di piccole imprese e professionisti.

A seguito della totale riforma dell'art. 26 del DPR 633/72, relativo alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il fornitore/commissionario è legittimato ad emettere nota di credito e quindi a recuperare la relativa IVA in caso di mancato incasso di crediti legati alle tre seguenti fattispecie.

La prima, e forse più frequente, è quella relativa al caso in cui il creditore abbia attivato procedure esecutive rimaste infruttuose.

L'articolo prevede tre tipologie di procedure infruttuose al verificarsi delle quali si può emettere nota credito per il recupero dell'iva: a) nel pignoramento presso terzi quando dal verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi siano beni o crediti da pignorare; b) nel pignoramento mobiliare quando dal verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario risulta la mancanza di beni mobili pignorabili o l'impossibilità di accedere al domicilio del debitore o l'irreperibilità dello stesso; c) in caso di vendita all'incanto, l'interruzione della stessa per eccessiva onerosità dopo che per tre volte la vendita sia andata deserta.

La seconda di esse si ha in caso di risoluzione giudiziale o di diritto, in presenza di contratti a prestazioni conti-

nuative o periodiche. In queste situazioni, con l'esercizio della risoluzione del contratto effettuata in via giudiziale o attivando una clausola risolutiva espressa, contenuta nel contratto, connessa all'inadempimento del cessionario/committente, potrà essere emessa nota di variazione senza necessità di iniziare una procedura esecutiva. La risoluzione avrà effetto solo per la parte di prestazioni per le quali il debitore non abbia onorato il contratto.

La terza invece, si ha in presenza dell'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale (Fallimento, Liquidazione coatta Amministrativa, Concordato Preventivo, Amministrazione Straordinaria delle Grandi imprese in crisi) o procedure assimilate (Accordi di ristrutturazione debiti, Piani di risanamento, ecc.), senza obbligatoriamente dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura a cui il debitore è sottoposto e a prescindere dall'insinuazione nello stato passivo, aspetto decisamente innovativo e interessante.

Quest'ultima però è applicabile soltanto alle procedure concorsuali attivate dal 01.01.2017. Si specifica inoltre, in modo da non lasciar spazio a dubbi, che la data in cui un soggetto si considera assoggettato a procedura concorsuale è la data della sentenza dichiarativa di fallimento, del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, del decreto di ammissione alla procedu-

ra di concordato preventivo e del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Le altre disposizioni entreranno in vigore immediatamente in quanto aventi carattere interpretativo.

Per quanto riguarda la registrazione delle note di credito, in capo al cessionario/committente assoggettato a procedure concorsuali non vi è l'obbligo di registrazione, dunque sarà il fisco a farsi carico dell'imposta in quanto l'organo di procedura non si renderà debitore dell'IVA relativa; tale eccezione ovviamente non trova applicazione nelle procedure assimilate a quelle concorsuali e negli altri casi che legittimano l'emissione di note di variazione, dove l'obbligo di registrazione permane e l'IVA dovrà essere riversata dal debitore.

Si evidenzia che qualora successivamente all'emissione della nota di variazione, il cessionario o committente provveda a pagare anche parzialmente il corrispettivo dovuto, il cedente/prestatore dovrà emettere una nota di variazione in aumento.

Si è comunque in attesa di un opportuno chiarimento ministeriale sulla portata delle modifiche sopra illustrate al fine di una corretta applicazione delle stesse.

**Maura Omarini**  
Commercialista  
Studio Caravati e Pagani  
Dottori Commercialisti  
Associati

### WELFARE

## Lavoro, come si definisce il vero stress

Come si definisce lo stress sul lavoro?

Se andiamo a vedere la definizione di stress dice "uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che conseguono dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti". Si tratta, quindi, di una condizione innescata nell'organismo umano da una fonte o sollecitazione esterna proveniente dall'ambiente, che implica una serie di adattamenti. Parlando di ambienti di lavoro, secondo l'European Agency for Safety and Health at Work, si può definire lo Stress da Lavoro Correlato come "la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore, quando le richieste del contenuto, dell'organizzazione e dell'ambiente di lavoro, eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste". Esiste, dunque, uno stress accettabile, con effetti positivi sul nostro organismo, utile per avere un'attenzione adeguata al lavoro, ma se l'esposizione a fattori causanti stress è prolungata ci può essere fonte di rischio per la salute dell'individuo e l'efficienza sul lavoro.

**Damiano Frasson**  
Formatore e Coach  
GRUEMP

In collaborazione con

**Professionisti.it**

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

### FISCO

## Commercialisti praticanti equiparanti

Come sta cambiando il trattamento fiscale dei rimborsi spese dei praticanti commercialisti?

I praticanti commercialisti vedranno i rimborsi spesa equiparati al reddito da lavoro dipendente. È quanto decretato dal vademecum dell'Ordine dei dottori commercialisti di Roma, messo a punto lo scorso 1° marzo, relativamente ai doveri del dominus. Ne conseguono che le somme che verranno corrisposte al tirocinante verranno assoggettate a trattenuta Irpef in base alle aliquote per scaglioni previste dal Tuir, oltre che alle addizionali comunali e regionali. L'intento del vademecum è che il dominus fissi, di concerto con il praticante, una retribuzione forfettaria fin dall'inizio della pratica. Secondo il vademecum, sono soggette a trattenute da lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante". Dovranno essere riconosciute al tirocinante eventuali detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari.

Redazione  
www.professionisti.it

### CONTRIBUTI

## Sabatini Ter domande al via dal 2 maggio

E' vero che sta per ripartire la Sabatini-Ter?

Dal 2 maggio prossimo sarà possibile presentare, in formato elettronico, le domande per accedere ai finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali, la cosiddetta Sabatini-Ter. Potranno accedere, oltre alle pmi che hanno una sede operativa in Italia, anche quelle aziende che non operano direttamente nel nostro paese. Il finanziamento, per essere valido, dovrà essere stato approvato da una banca o da un intermediario finanziario entro il 31 dicembre 2016. Altro paletto è quello relativo all'attività produttiva, che deve essere unica per i beni in oggetto. Inoltre, in ossequio alle nuove norme sull'antimafia, la concessione del finanziamento - se superiore a 150.000 euro, ovvero a fronte di un investimento oltre gli 1,9 milioni - deve essere preceduta dal conseguimento della certificazione anti-mafia. Il contributo sarà erogato in rate annuali e durerà al massimo sei anni dal momento della concessione del primo pagamento. Ovviamente, il ministero si riserva il diritto di effettuare dei controlli per verificare la destinazione dei contributi versati.

Redazione  
www.professionisti.it